

ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 3196/2314 REP. NOTAIO MARCO MASSA
STATUTO DELLA "FONDAZIONE VILLA PARADISO-ENTE FILANTROPICO"

Art.1- DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo Settore, denominata "Fondazione VILLA PARADISO- ENTE FILANTROPICO", ai sensi del D. Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

L'ente trae origine dall'opera Pia Dispensari Antitubercolari e Istituti Affini, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, L'ente assume la natura giuridico formale di "fondazione" ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di diritto privato di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 36.

La fondazione ha sede in Brescia, vicolo Borgondio, 29.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Brescia, senza che ciò implichi una modifica statutaria.

Art.2- DURATA

La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente cessa per decisione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.3 - SCOPO ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore, la Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività, di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o della generalità delle attività filantropiche di interesse generale, indicate all'art.5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni", con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

a) sostegno a cittadini italiani residenti nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia portatori di handicap fisico- psichico, in situazione di svantaggio a causa delle condizioni fisico, psichiche, aggravate da un disegno economico, sociale e/o familiare;

b) assistenza agli stessi presso strutture con sede nel territorio provinciale;

c) sostegno alle famiglie dei soggetti destinatari di cui ai punti

d) promozione diretta o indiretta prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia di iniziative di raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio;

e) collaborazione con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine;

f) sviluppo di attività di formazione, formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato;

La valutazione delle condizioni di svantaggio dovrà essere fondata sulla base di un giudizio complesso, inteso ad individuare la categoria di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesse a situazioni fisico- psichiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza o grave disagio economico- familiare e di emarginazione sociale. A tal fine, l'Ente si

avverrà della collaborazione e della consulenza di esperti del settore, che potranno essere ammessi, ove ritenuto opportuno, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per rendere il loro parere.

In linea di principio, le finalità dell'Ente non hanno alcuna ispirazione politica, partitica, sindacale.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla Legge e perciò si propone di conformarsi alle prescrizioni impartite dall'art.6 D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore.

Art.4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità, interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le attività istituzionali sono subordinate- sotto la responsabilità del Presidente, o suo delegato- alle seguenti condizioni di esercizio, da intendersi come direttive non vincolanti:

- a. finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della natura dell'Ente e, quindi, della sua naturale mancanza di risorse proprie;
- b. possesso della personalità giuridica e, nell'attesa della concessione di questa (da richiedersi subito dopo la costituzione), apposita polizza di assicurazione, volta a coprire l'Ente dai rischi di responsabilità civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate;
- c. pianificazione per ogni esercizio in un programma annuale (salvo nel primo esercizio, avente carattere sperimentale), appositamente concordato al termine dell'esercizio precedente in conto dell'esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività.

I progetti specifici per essere presi in esame devono:

- a) riguardare sia l'aspetto operativo, sia l'aspetto finanziario;
- b) essere proposti da un Consigliere di Amministrazione o, se proposti da terzi, essere presentati da un Consigliere di Amministrazione;
- c) avere l'assenso del Presidente per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione e di gestione di servizi educativi ed assistenziali, in particolare se continuativi, sono oggetto di appositi Regolamenti.

Art.5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio. Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi e fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini ed istituzioni di conoscerne le modalità d'uso. Il valore iniziale complessivo dei beni mobili ed immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione e in tale occasione allegata allo statuto sociale e conseguentemente ai relativi atti deliberativi. Le relative variazioni saranno registrate negli appositi registri degli inventari.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447bis e seguenti del Codice Civile.

Art.6 - MEZZI-FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

Detto fondo è prevalentemente costituito dalle risorse provenienti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Inoltre, trae mezzi da:

- a. rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- b. rette corrisposte da Enti pubblici per soggetti indigenti;
- c. contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi per servizi resi;
- d. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- e. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente.

Art.7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Vicepresidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. l'Organo di controllo;
5. il Revisore legale dei Conti.

Le cariche di cui ai punti n.1,2,3 durano cinque anni e sono rinnovabili senza limite, salvo quanto previsto dall'art.10 del presente Statuto.

Si cessa dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza. Non può assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i coniugi ed i parenti o gli affini fino al secondo grado.

Art.8 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri durante la prima seduta. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente esercita i propri poteri direttamente o per delega al Vicepresidente o, se del caso, rilasciando corrispondenti deleghe al Segretario Generale nonché a singoli membri del Consiglio.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Art.9 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vicepresidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. Essi sono così designati:

- un membro dal Presidente della Regione Lombardia;
- un membro dal Sindaco del Comune di Brescia;
- un membro dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ASM-Ente Filantropico, quale Ente benefattore della Fondazione;
- due membri dal Consiglio di Amministrazione uscente, anche al proprio interno.

I consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente non potranno essere riconfermati per più di due mandati. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dall'Ente a cui competeva la nomina del consigliere cessato; essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti.

Nel caso per qualunque motivo cessi uno dei membri nominati dal Consiglio precedente, questi verrà sostituito da un soggetto designato dal Consiglio in carica.

Nel caso cessino contemporaneamente per qualsiasi motivo quattro membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Gli incarichi sono di norma espletati a titolo gratuito. In relazione a specifiche attività operative, possono essere previsti compensi. Sono in ogni caso rimborsabili, anche in forma forfettaria, le eventuali spese sostenute nell'espletamento del mandato.

I consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione neominato si insedia su convocazione del Presidente uscente. Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione neominato si insedierà su indicazione del Presidente incaricato ai sensi dell'art. 8, 1 comma.

Art.11 - DECADENZA-SOSTITUZIONE-ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo cinque assenze ingiustificate.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che informerà l'Ente che ha nominato il consigliere decaduto per la proposta di nuova nomina.

In tal caso, come in quello di dimissione o morte, o di assoluto impedimento, una volta proposta la nuova nomina, sarà il Consiglio di Amministrazione a procedere alla surroga.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimenti;
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri aventi diritto presenti.

Art.12 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri o dell'Organo di controllo.

Le adunanze sono convocate con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima in via ordinaria e almeno 24 (ventiquattro) ore prima per esigenze straordinarie. In caso di urgenza e con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza personale o da remoto di almeno 4 (quattro) componenti, spetta il potere di:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) nominare e revocare l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, fissandone i compensi;
- c) deliberare sulla costituzione di eventuali comitati tecnici, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- d) di deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- e) approvare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'anno in corso ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
- f) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- g) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

- h) deliberare atti di straordinaria amministrazione e atti di ordinaria amministrazione;
- i) approvare eventuali regolamenti interni;
- l) nominare l'eventuale Segretario Generale ed il relativo compenso;
- m) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- n) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti e nelle forme di legge.
- o) deliberare in ordine di cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

Sono adottate all'unanimità le delibere relative alle modifiche statutarie e alla cessazione dell'Ente.

Le votazioni si svolgono per appello nominale o a voto segreto; le votazioni si svolgono sempre a voto segreto quando riguardano le persone.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o del proprio parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Ciascun consigliere può chiedere di fare annotare le proprie dichiarazioni di voto e verbale.

Si può rilasciare copia del verbale a persone estranee all'Ente, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.

È altresì fatto divieto ai membri del Consiglio di amministrazione di prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalto che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Art.13 - SEGRETARIO GENERALE

Se ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale, la cui delibera ne determina anche il compenso.

Egli gestisce la struttura operativa, anche avvalendosi di collaborazioni

esterne, è responsabile del buon andamento dell'amministrazione e provvede, d'intesa col Presidente:

- alla formulazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla gestione dell'attività ordinaria della Fondazione e alla attuazione dei programmi e progetti deliberati dal Consiglio;
- alla messa a punto e alla gestione di adeguati strumenti di controllo e valutazione circa le attività della Fondazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art.14 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art.30 D. Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile; i componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del codice civile e, nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo è nominato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, è rieleggibile e può essere revocato per giusta causa.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, D. Lgs. n.117/2017-Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ed in tal caso deve esser costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve essere informato nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato con l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Art.15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Il Revisore legale dei conti è nominato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, è rieleggibile e può essere revocato per giusta causa.

Il compenso del Revisore è determinato con l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Art.16 - PERSONALE

L'Ente si avvale di personale dipendente, con apposita delibera.

Art.17- ESERCIZIO FINANZIARIO E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio finanziario dell'ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art.18 - BILANCIO PREVENTIVO

L'Ente deve operare sulla base di un bilancio preventivo annuale redatto dal Presidente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere accompagnato da una relazione del Presidente che illustri l'attività che sarà svolta nell'anno successivo, nonché dalla relazione del Revisore legale dei conti, ove nominato.

Art.19 - BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO SOCIALE

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del

D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione del Presidente che illustri l'attività svolta, nonché dalla relazione del Revisore legale dei conti, ove nominato.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La documentazione deve essere depositata presso la sede della Fondazione almeno 3 (tre) giorni precedenti la seduta per poter essere consultata da ogni avente diritto.

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore, la Fondazione adotterà un bilancio sociale.

Art.20 - ESTINZIONE

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, sentita la Regione Lombardia, il Comune di Brescia e Fondazione ASM e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, ad una pubblica amministrazione scelta nell'ambito territoriale del Comune di Brescia

Art.21 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme di cui al D.Lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore nonché del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.

F.TO MARIACHIARA FORNASARI

F.TO MARCO MASSA NOTAIO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.